

Bruxelles, 3 ottobre 2016
(OR. en)

12717/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0225 (COD)**

**ASIM 125
RELEX 803
CODEC 1348**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (prima lettura) - Dibattito orientativo

1. Contesto

Nel 2015, l'UE è stata confrontata ad una situazione complessa e senza precedenti creata da massicci flussi migratori. Tale situazione ha suscitato diverse risposte legislative ed operative volte in particolare a rafforzare i controlli alle frontiere esterne e a migliorare la gestione dei flussi migratori.

In tale contesto, il **reinsediamento** è stato considerato una delle soluzioni per migliorare la gestione dei flussi migratori, atto a consentire un'ammissione legale e ordinata dei candidati all'asilo che si trovano al di fuori dell'UE. In proposito è opportuno ricordare varie iniziative:

- Nel giugno 2015, la Commissione ha pubblicato una raccomandazione¹ relativa a un programma di reinsediamento europeo, approvata nel luglio 2015 dalle **conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio**² che hanno convenuto il reinsediamento, mediante programmi multilaterali e nazionali, di 22 054 sfollati in evidente bisogno di protezione internazionale. Le regioni prioritarie individuate per il reinsediamento sono state il Nord Africa, il Medio Oriente e il Corno d'Africa. Al 26 settembre 2016, risultavano reinsediate 10 695 persone³ nel quadro di tale programma di reinsediamento, principalmente dalla Turchia, dal Libano e dalla Giordania. Sono stati accolti da 21 Stati di reinsediamento.
- La **dichiarazione UE-Turchia**,⁴ convenuta il 18 marzo 2016 ha stabilito che "*per ogni siriano rinvio in Turchia dalle isole greche, un altro siriano sia reinsediato dalla Turchia nell'UE, tenendo conto dei criteri di vulnerabilità dell'ONU*" ("meccanismo uno per uno"). Si è inoltre chiaramente stabilito che il reinsediamento è in un primo tempo realizzato onorando i summenzionati impegni assunti nel luglio 2015. La priorità dovrebbe essere accordata ai migranti che non siano già entrati o non abbiano tentato di entrare in modo irregolare nell'UE. Al 26 settembre 2016, risultavano reinsediate 1 614 persone dalla Turchia all'UE nel quadro del "meccanismo 1:1".
- La dichiarazione UE-Turchia prevede inoltre un **programma volontario di ammissione umanitaria** da attivare quando siano cessati o diminuiti in modo significativo e sostenibile gli attraversamenti irregolari tra la Turchia e l'UE. L'obiettivo di tale meccanismo è eliminare l'incentivo al ricorso, da parte dei migranti e dei richiedenti asilo, a rotte irregolari verso l'UE e ripristinare un sistema di ammissione legale e ordinato. Successivamente l'UE ha convenuto procedure operative standard (POS) per l'attuazione della dichiarazione UE-Turchia, procedure che sono attualmente oggetto di negoziati con la Turchia⁵.

¹ 9376/15 + ADD 1

² 11130/15

³ La cifra menzionata include il "meccanismo 1:1" con la Turchia.

⁴ Comunicato stampa 144/16.

⁵ 8366/16

- Infine, il 29 settembre 2016, il **Consiglio ha adottato una decisione**⁶ in base alla quale 54 000 posti dei 160 000 inizialmente destinati alla ricollocazione sono messi a disposizione per l'ammissione legale di cittadini siriani dalla Turchia nell'UE tramite **reinsediamento**, ammissione umanitaria o altri percorsi legali (visti umanitari, borse di studio, programmi di ricongiungimento familiare, ecc.). Gli Stati membri hanno così la possibilità di sottrarre dal numero di richiedenti da ricollocare il numero di siriani provenienti dalla Turchia reinsediati nel loro territorio. Tali cifre si sommano agli impegni presi sulla base delle conclusioni sul reinsediamento del 20 luglio 2015.

2. Una nuova proposta: motivi ed elementi principali

La **proposta di un quadro per il reinsediamento**⁷ presentata dalla Commissione nel luglio 2016 mira a facilitare la strategia dell'Unione in materia e ad istituire un approccio collettivo e armonizzato con una procedura unificata, che riduca le divergenze tra prassi nazionali in materia di reinsediamento. A tal fine, essa mira ad istituire un quadro dell'Unione per il reinsediamento finalizzato a reinsediare persone bisognose di protezione internazionale. La proposta è formulata come una risposta strutturata dell'UE in materia di reinsediamento, diversa dalle specifiche misure adottate finora, in cui si è tenuto conto delle esigenze poste dalla crisi in Medio Oriente e della specifica natura delle relazioni dell'UE con la Turchia.

La proposta definisce un quadro in cui gli obiettivi andrebbero fissati su base annua. Tali obiettivi dovrebbero anche tener conto delle specifiche esigenze regionali.

In base alla proposta della Commissione, ogni anno gli obiettivi e la ripartizione tra gli Stati membri sono fissati dal Consiglio. È altresì previsto un sostegno sostanziale dal bilancio dell'UE (10 000 EUR per ciascuna persona reinsediata).

⁶ Decisione (UE) 2016/... del Consiglio, del ..., che modifica la decisione (UE) che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (non ancora pubblicata nella GU).

⁷ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, doc. 11313/16.

Questa nuova proposta della Commissione si basa inoltre sul presupposto che, al fine di individuare le necessarie soluzioni coerenti a lungo termine in questo settore, l'UE debba adottare un approccio comune al reinsediamento.

La Commissione ha presentato il testo della proposta nella riunione del gruppo "Asilo" del 29 settembre, nel corso della quale si è tenuto un primo scambio di opinioni. La proposta ha trovato un sostegno generale, tuttavia sono state espresse serie preoccupazioni in merito ad alcuni aspetti quali il carattere obbligatorio dei programmi di reinsediamento, la base giuridica dell'atto proposto o l'inclusione di sfollati interni tra le categorie che potrebbero beneficiare del reinsediamento.

3. Quesiti per il dibattito

1. Alla luce di quanto sopra, ritengono i ministri che il quadro per il reinsediamento proposto dalla Commissione, che assegna un ruolo importante al Consiglio, costituisca un contributo adeguato alla politica migratoria dell'UE?
2. Quali sono gli elementi specifici della proposta della Commissione che i ministri ritengono adeguati e quali richiederebbero ulteriori lavori?